

Prot. n. 2013/ 5308 /DAC/CTL

Oggetto: - Modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti –Tabella C –

IL VICE DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I. del 24 agosto 2012 con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 39 octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce:

- nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;
- nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a grammi 3, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

Visto l'articolo 39 bis, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;

Visto l'articolo 39 septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione;

Visto il decreto direttoriale 11 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2012, modificato dal decreto direttoriale 8 ottobre 2012, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 24 ottobre 2012, che fissa nell'allegata tabella C, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sull'intero territorio nazionale, per i sigaretti, nel primo trimestre dell'anno 2013, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 99,00 il chilogrammo convenzionale e che, in applicazione dell'articolo 39 octies, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 504/1995 sui prezzi inferiori a euro 99,00 l'accisa dovuta è pari al cento per cento dell'accisa applicata a detto prezzo medio ponderato;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nella tabella C – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 e successive modificazioni, con la quale è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, di peso inferiore a grammi 3, la ripartizione dei prezzi inferiori ad euro 99,00 è sostituita dalla ripartizione dei prezzi indicati nella tabella allegata al presente decreto, sui quali è applicata l'accisa determinata ai sensi dell'articolo 39 octies, comma 2-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 11 aprile 2013

IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO

TABELLA C				
SIGARETTI				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,48	3,20	5,55	22,77	32,00
1,93	3,40	5,90	22,77	34,00
3,38	3,60	6,25	22,77	36,00
4,83	3,80	6,60	22,77	38,00
6,29	4,00	6,94	22,77	40,00
7,74	4,20	7,29	22,77	42,00
9,19	4,40	7,64	22,77	44,00
10,65	4,60	7,98	22,77	46,00
12,10	4,80	8,33	22,77	48,00
13,55	5,00	8,68	22,77	50,00
15,01	5,20	9,02	22,77	52,00
16,46	5,40	9,37	22,77	54,00
17,91	5,60	9,72	22,77	56,00
19,36	5,80	10,07	22,77	58,00
20,82	6,00	10,41	22,77	60,00
22,27	6,20	10,76	22,77	62,00
23,72	6,40	11,11	22,77	64,00
25,18	6,60	11,45	22,77	66,00
26,63	6,80	11,80	22,77	68,00
28,08	7,00	12,15	22,77	70,00
29,53	7,20	12,50	22,77	72,00
30,99	7,40	12,84	22,77	74,00
32,44	7,60	13,19	22,77	76,00
33,89	7,80	13,54	22,77	78,00
34,62	7,90	13,71	22,77	79,00
35,35	8,00	13,88	22,77	80,00
36,80	8,20	14,23	22,77	82,00
38,25	8,40	14,58	22,77	84,00
38,98	8,50	14,75	22,77	85,00
39,70	8,60	14,93	22,77	86,00
41,16	8,80	15,27	22,77	88,00
42,61	9,00	15,62	22,77	90,00
44,06	9,20	15,97	22,77	92,00
44,79	9,30	16,14	22,77	93,00
45,52	9,40	16,31	22,77	94,00
46,97	9,60	16,66	22,77	96,00
47,70	9,70	16,83	22,77	97,00
48,42	9,80	17,01	22,77	98,00
49,15	9,90	17,18	22,77	99,00